

56383

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 22 dicembre 2009, n. 3218

**Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica**

“Approvazione del regime di aiuti di Stato per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica: “La Commissione europea ha ritenuto compatibile con il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) l’aiuto per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica notificato in data 7 gennaio 2010. Il regime di aiuto, identificato con il numero XA 6/2010, è costituito dall’art. 52 della L.P. 4/2003 (Legge provinciale in materia di agricoltura) e dalla deliberazione n. 3218 del 22 dicembre 2009.””

Preso atto dell’emergenza determinata dalla diffusione della epizoozia denominata Tubercolosi bovina che sta causando notevoli danni al patrimonio zootecnico della provincia, danni che si riflettono negativamente sull’intero settore;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 “Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2682 del 16 dicembre 2005 con la quale è stato approvato il “Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti della provincia di Trento”;

Vista la L.P. n. 4/2003, che all’art. 52 autorizza la Giunta provinciale a sostenere spese per la concessione di aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zozie e le fitopatie;

Considerato l’art. 10, comma 4, del Reg. Ce n. 1857/2006 che prevede, tra l’altro, che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizozie e fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell’ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale;

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3);

Considerato che l’art. 3, comma 2, di tale regolamento, in particolare, stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato i regimi di aiuto:

- che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento medesimo,
- che contengano un riferimento esplicito allo stesso (con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)
- e per i quali sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’art. 20, paragrafo 1;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

1. di approvare la "Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica" predisposta a termini dall'articolo 52 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di rimandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa derivanti dall'applicazione di tale disciplina, che dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nelle sopra citate legge 615/1964 e deliberazione della Giunta provinciale n. 2682/2005;
3. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3) e che pertanto il regime di aiuti oggetto della deliberazione medesima non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto: rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione, contiene un riferimento esplicito allo stesso e per la quale sarà inviata la sintesi delle informazioni di cui all'art. 20, paragrafo 1 del regolamento medesimo;
4. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 20, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
5. di dare attuazione alle concessioni previste dalla presente deliberazione dal giorno della pubblicazione del numero di registrazione dell'esenzione sul sito della DG AGRI;
6. di disporre che la concessione delle agevolazioni sarà effettuata entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento della domanda;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

## Allegato parte integrante

Criteria e modalità per la concessione degli indennizzi

### “DISCIPLINA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI AGLI ALLEVAMENTI COLPITI DA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA”

La presente disciplina concerne le modalità di concessione dell'intervento finanziario a copertura dei mancati redditi relativi a capi bovini colpiti dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica nell'ambito dei programmi nazionali e provinciali per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi istituiti con la legge 9 giugno 1964, n. 615 nonché con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2682/2005.

Le modalità di concessione degli aiuti sono conformi a quanto stabilito all'art. 10 del reg. CE 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3).

#### 1. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. La compensazione di cui alla presente deliberazione è calcolata, con le modalità di cui al successivo paragrafo, con riferimento al mancato reddito e non comprende pertanto alcun indennizzo per la sostituzione dei capi bovini abbattuti.
2. Sono ammissibili gli aiuti a favore delle aziende agricole il cui bestiame è stato forzosamente abbattuto - integralmente o parzialmente - a partire dal 1 ottobre 2008.

#### 2. CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'entità dell'intervento provinciale è fissata nella misura del 90 % del valore ammesso.
2. Il danno è calcolato in maniera differente a seconda che l'abbattimento dei bovini riguardi l'intero patrimonio zootecnico o solo una parte di esso.
  - a) **Abbattimento totale dei capi:** alle aziende in cui è stato abbattuto l'intero patrimonio zootecnico è riconosciuto un risarcimento per il mancato reddito quantificato in 100,00 € al mese per capo da latte abbattuto coattivamente e considerando un periodo di vuoto sanitario di 4 mesi.
  - b) **Abbattimento parziale dei capi:** alle aziende in cui è stato abbattuto parzialmente il patrimonio bovino è riconosciuto un risarcimento per il mancato reddito pari ad € 600,00 per ogni capo da latte abbattuto coattivamente e considerando un periodo di vincolo sanitario di 6 mesi, necessari per garantire l'avvenuto risanamento dell'allevamento mediante l'effettuazione di 3 prelievi non positivi a distanza di almeno 40 giorni l'uno dall'altro. Viene inoltre riconosciuto un indennizzo pari ad € 100,00 una tantum per ogni capo da latte forzosamente tenuto presso la struttura aziendale in conseguenza del rispetto della normativa igienico-sanitaria (ed in particolare del divieto di movimentazione di animali dall'allevamento infetto se non destinati alla macellazione), nonché un indennizzo pari a 0,20 € per ogni litro di latte conferito a compensazione del danno causato dalla diversa destinazione del latte (e quindi della sua diversa remunerazione) per una durata di 6 mesi.
  - c) **Abbattimento totale dei capi nel caso di imprese che esercitano, oltre all'attività agricola, anche un'attività di commercio di animali:** l'indennizzo di € 400,00 di cui al precedente Punto a) è limitato al solo bestiame presente - sia nella scheda di stalla dell'azienda agricola, che nel fascicolo aziendale risultante nel SIAN della medesima azienda richiedente - anche 45 giorni prima dell'esito positivo alla TBC del primo test effettuato sui bovini.
  - d) **Abbattimento parziale dei capi nel caso di imprese che esercitano, oltre all'attività agricola, anche un'attività di commercio di animali:** l'indennizzo di € 600,00 di cui al precedente Punto b) è limitato al solo bestiame presente - sia nella scheda di stalla dell'azienda agricola, che nel fascicolo aziendale risultante nel SIAN della medesima azienda richiedente - anche 45

giorni prima dell'esito positivo alla TBC del primo test effettuato sui bovini. L'indennizzo pari a 0,20 € per ogni litro di latte conferito di cui al precedente Punto b) viene concesso con riferimento al solo bestiame da latte presente - sia nella scheda di stalla dell'azienda agricola richiedente, che nel fascicolo aziendale risultante nel SIAN della medesima azienda - anche 45 giorni prima dell'esito positivo alla TBC del primo test effettuato sui bovini. L'indennizzo viene in questo caso calcolato sulla produzione media per capo.

3. L'indennizzo non comprende quanto percepito dall'agricoltore a titolo assicurativo ed i costi, non sostenuti a causa delle epizootie, comunque a carico dell'impresa; non sarà inoltre versato alcun aiuto se la normativa comunitaria prevede oneri specifici per le misure di lotta concernenti l'epizootia in questione.
4. In tutti i casi in cui si verifichi un secondo focolaio di infezione, gli indennizzi di cui al precedente punto 2 sono ridotti della metà. A partire dal terzo focolaio non è concedibile alcun aiuto.

### **3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande sono presentate dal 1 febbraio al 30 novembre 2010 dal titolare dell'impresa agricola danneggiata o dalla cooperativa presso cui avviene il conferimento del latte, espressamente delegata alla presentazione della domanda ed all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.

### **4. DOCUMENTAZIONE**

1. Alla domanda deve essere allegata necessariamente la seguente documentazione:
  - Certificazione dell'azienda sanitaria che dimostri il numero di capi abbattuti a causa delle epizootie in oggetto;
  - Attestazione dei capi da latte presenti nell'allevamento, conforme ai dati risultanti dall'Anagrafe nazionale del bestiame;
  - copia conforme all'originale del verbale di deliberazione di autorizzazione al legale rappresentante ad espletare le pratiche necessarie per il buon fine delle stesse, per la richiesta di finanziamento e per l'incasso del contributo; nel verbale deve essere evidenziato l'impegno a devolvere interamente a ciascun agricoltore il contributo concesso.
  - atto costitutivo e statuto, qualora non siano già depositati presso il Servizio competente ovvero dichiarazione attestante la struttura della Provincia presso la quale sono depositati;
  - eventuale delega alla cooperativa alla presentazione ed all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.
2. Alla richiesta di liquidazione dell'agevolazione devono essere allegati:
  - documentazione comprovante il pagamento dell'eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si affermi l'assenza di un contratto assicurativo in tal senso;
  - certificato dell'azienda sanitaria attestante lo svincolo dell'allevamento e la ripresa dell'attività produttiva.

### **5. PRIORITA'**

Tutte le domande ammissibili saranno finanziate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del capitolo di competenza del bilancio provinciale.

L'istruttoria viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, mentre la concessione delle agevolazioni avviene in base alla data di conclusione dell'istruttoria.